



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## **Universitätsbibliothek Paderborn**

### **Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano**

**Bosio, Giacomo**

**Roma, 1597**

Del Maestro.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-10742**

Tesoro: Però il diritto del Trentennario dell'Assemblea de  
Cappellani, sia sodisfatto dal detto Tesoro.



## DEL CAPITOLO.

*Che i rescritti, e gratie ottenute dal Capitolo Generale, e spon-  
nendo il falso, o tacendo il vero, siano di nessun valore.*

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA

CARDINALE GRAN MAESTRO.

**A**Ncorche' il Capitolo Generale sia l'ultimo, e soppremo  
Tribunale dell'Ordine nostro, nondimeno essendo dal-  
le leggi dererminato, che coloro, che malitiosamente espon-  
gono il falso, o tacciono il vero, siano priui affatto delle cose  
impetrate; Statuimo, che i rescritti, e gratie ottenute dal no-  
stro Capitolo Generale per subrettione, od obrettione, cioè  
esprimendo il falso, e tacendo il vero, ch'apporti vizio, e di-  
fetto secondo la legge, non siano d'alcuna forza, e vigore:  
Dichiarando, che'l Maestro, & il Consiglio conoschino, e  
giudichino sopra tale subrettione, & obrettione.



## DEL MAESTRO.

*Che'l Maestro possa dar licenza a' Fratelli di disporre  
de' Beni Patrimoniali.*

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA

CARDINALE GRAN MAESTRO.

**A**Ggiungendo allo Statuto vndecimo, ordiniamo, che'l  
Maestro possa ancora dar licenza, & autorità a' Fratelli  
del-



dell'Ordine nostro, di vendere, donare, & alienare qual si vogliano beni, stabili però solamente, tanto paterni, quanto materni, d'Ascendenti, e Collaterali à loro spettanti, & appartenenti, per ragione d'eredità, e successione, o di legato; e di quelli disporre, così tra' viui, come in articolo di morte; e di potere per la ricuperatione di detti beni, comparire, litigare, e trattare, così in giudicio, come fuori.



## DE' CONTRATTI, E DELL'ALIENATIONI.

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA  
CARDINALE GRAN MAESTRO.

Esendo per lo Statuto nono de' Contratti, e dell'Alienationi permesso a' Priori, & al Castellano d'Emposta di poter, secondo l'vsanza del Paese, dare, e concedere nel Capitolo Prouinciale à censo annoale le possessioni, i poderi, e le proprietà, che poca, o nessuna vtilità, e commodo apportassero alle Commende, & alla Religione, accioche fossero migliorate, & aumentate; con che ciò si facesse però, à tempo prefisso, che non ecceda ventinoue anni, ma per manco tempo, il quale finito, ritornassero tal cose date à censo, co' miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione; Ma perche da sì gran lunghezza di tempo erano seguiti grandi abusi, e liti; Statuimo, che per lo innanzi, le dette possessioni, poderi, e proprietà, non si diano più à ventinoue anni, com'è detto, ma solamente per noue anni, e non più; i quali finiti, e passati, simili cose, che saranno state date à censo annoale, ritornino co' miglioramenti loro, alle Commende, & alla Religione: Riuocando, e cassando lo Statuto antico, il quale permetteua, che si potessero concedere per ventinoue anni.

